

COMUNE DI CHIOMONTE

TITOLO 01 PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01 LO STATUTO COMUNALE E LA REALTA' LOCALE DELL'ALTA VALLE DI SUSÀ

01. IL COMUNE DI CHIOMONTE SI INSERISCE NEL COMPENSORIO GEOGRAFICO ED AMBIENTALE DELL'ALTA VALLE DI SUSÀ, IL QUALE HA ESPRESSO, FIN DAI TEMPI REMOTI, PECULIARI IDENTITÀ ETNICHE E CULTURALI, IN UN QUADRO SOCIO-ECONOMICO DI INTERESSI OMOGENEI, DERIVANTI DA COMUNI CARATTERISTICHE AGRO-SILVO-PASTORALI, DA RAPPORTI DI COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ TRANSALPINE E DA UNA PIÙ RECENTE VOCAZIONE TURISTICA IN ESPANSIONE.

02. TALI CARATTERISTICHE LEGANO IN UNA MEDESIMA ISPIRAZIONE LE POPOLAZIONI DEI SINGOLI COMUNI DELL'ALTA VALLE DI SUSÀ E COSTITUISCONO PRESUPPOSTO ED OBIETTIVO DELLA VOLONTÀ DI COMPORRE IN UNO SPIRITO UNITARIO LE ISTANZE EMERGENTI DALLA REALTÀ SOCIALE.

03. IL COMUNE DI CHIOMONTE SI RICONOSCE IN TALE IDENTITÀ STORICA E CULTURALE CON L'APPROVAZIONE DI UNO STATUTO ELABORATO IN UNITÀ D'INTENTI CON GLI ALTRI UNDICI COMUNI DELL'ALTA VALLE DI SUSÀ, RIAFFERMANDO L'IMPEGNO DI DIFENDERE E SVILUPPARE, NELLE FORME PIÙ OPPORTUNE, I VALORI TRAMANDATI DALLE PRECEDENTI GENERAZIONI COME VITALE EREDITÀ PER IL FUTURO DELLE PROPRIE POPOLAZIONI.

04. IN PARTICOLARE IL COMUNE DI CHIOMONTE SI IMPEGNA A RECUPERARE, NELL'APPROFONDIMENTO DELLE PROPRIE RADICI, I SEGNI DI UNA VITALE PARTECIPAZIONE DELLE POPOLAZIONI ANTICHE DEL SUO COMPENSORIO ALLA PIÙ VASTA CIVILTÀ ALPINA LE CUI TRACCE RAPPRESENTANO UNO STIMOLO ALLA RISCOPERTA DI ANTICHE TRADIZIONI. TALI TRACCE EMERGONO DA ALCUNE PREZIOSE TESTIMONIANZE:

A) COMUNITÀ DI INTENTI, ALIMENTATA DA COMUNI VALORI ETNICI E CULTURALI, CON LE POPOLAZIONI DEL BRIANCONNESE E DELLA MAURIENNE, CHE SI TRADUSSE NELLA MENTALITÀ, NEI COSTUMI, NEI VINCOLI ASSOCIATIVI DEGLI " ESCARTONS " COMUNITÀ DI INTENTI ANCHE FACILITATA DAI VALICHI DELLE SUE MONTAGNE, TRA I PIÙ AGEVOLI DELL'INTERO ARCO ALPINO. APPARE EVIDENZIATA LA VOCAZIONE DEL COMUNE AD ESSERE PUNTO NATURALE DI CONVERGENZA E DI RACCORDO TRA DIVERSE ESPERIENZE UMANE, ECONOMICHE, CULTURALI.

B) LINGUAGGIO ANCORA VIVO DEL "PATOIS" : LINGUA COMUNE ALLE POPOLAZIONI AL DI QUA ED AL DI LÀ DEI CONFINI. LE ORIGINI SI PERDONO NEI TEMPI PIÙ REMOTI E COSTITUISCONO CON I COSTUMI DAI CARATTERISTICI E TIPICI ORNAMENTI, LE FESTE RELIGIOSE E LE SAGRE PAESANE, IL MOTTO ANTICO "JAMAIS SANS TOI", LE USANZE E LE CONSUETUDINI CONSOLIDATE NEI SECOLI, L'ESSENZA E L'ANIMA DEL FOLKLORE LOCALE QUALE MOMENTO DI ESPRESSIONE EDI UNITÀ POPOLARE.

C) ATTIVITÀ AGRICOLA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE CHE HA CARATTERIZZATO IL COMUNE DI CHIOMONTE PER PIÙ SECOLI, QUALE ESPRESSIONE

QUASI MONOCOLTURALE DELLE TRADIZIONI CONTADINE ED AGRESTI DI QUESTA COMUNITÀ, CONSENTENDO ANCHE DI ILLUSTRARE IL PAESE ATTRAVERSO UNA PRODUZIONE VINICOLA LA CUI CONSERVAZIONE RAPPRESENTA, OLTRE A STRUMENTO DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, INDIFFERIBILE ESIGENZA

DI CONTINUITA' DI TRADIZIONE DA VALORIZZARE.

D) ASPETTI STORICO-CULTURALI DI UNA PICCOLA COMUNITA' DI MONTAGNA RADICATA SUL TERRITORIO CON PRESENZE PLURIMILLENARIE, RECENTEMENTE RISCOPERTA CON GLI SCAVI IN REGIONE MADDALENA CHE HA, ATTRAVERSO I SUOI ILLUSTRI FIGLI QUALI COLOMBANO ROMEAN, GIORGIO ANDREA AGNES DES GENEYS E GIUSEPPE AUGUSTO LEVIS VALICATO I PROPRI CONFINI NATURALI.

05. IL COMUNE DI CHIOMONTE RACCOGLIE QUESTI IMPORTANTI MESSAGGI CHE PROVENGONO DAL SUO PASSATO E PROMUOVE, ATTRAVERSO UNO SFORZO SERIO E COORDINATO DI RICERCA IL RILANCIO E LA RIVALUTAZIONE DI QUESTI ASPETTI FONDAMENTALI DELL'IDENTITA' STORICA E CULTURALE DELLA SUA POPOLAZIONE, PERSEGUENDO L'INTEGRAZIONE DELLA SUA COMUNITA' NELL'ATTUALE REALTA' SOCIO-ECONOMICA E NEL CONTESTO DELL'UNIONE EUROPEA.

ART. 02 - L'AUTONOMIA STATUTARIA

01. IL PRESENTE STATUTO, NELL'AMBITO DEL RICONOSCIMENTO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI, VIENE LIBERAMENTE FORMATO DAL

CONSIGLIO COMUNALE CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA COMUNITA' LOCALE E COSTITUISCE FONTE NORMATIVA PRIMARIA IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI PRINCIPI EMANATE IN RIFERIMENTO ALL' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE.

TITOLO 02 - IL COMUNE

CAPO 01 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

ART. 03 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA DEL COMUNE.

01. IL COMUNE DI CHIOMONTE E' ENTE LOCALE TERRITORIALE AUTONOMO NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI DELLO STATO E DAL PRESENTE STATUTO. IL COMUNE SI AVVALE DELL'AUTONOMIA PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA POPOLAZIONE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

04. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

05. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

06. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE I PROPRI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 04 - LA POPOLAZIONE - IL TERRITORIO - LA SEDE - IL GONFALONE - LO STEMMA - IL BOLLO.

01. IL COMUNE DI CHIOMONTE E' COSTITUITO DALL'INSIEME DELLE POPOLAZIONI E DEI TERRITORI, DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI RAMATS E FRAIS, CON UNA ESTENSIONE DI KMQ. 26,66 . IL COMUNE DI CHIOMONTE E' CONFINANTE CON I SEGUENTI COMUNI: OVEST, COMUNE DI EXILLES;

NORD-EST, COMUNE DI GIAGLIONE; EST, COMUNE DI GRAVERE; SUD, COMUNE DI USSEAUX, SECONDO LE RISULTANZE DEL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALLA LEGGE 24/12/1954 N. 1228 .

02. GLI UFFICI E GLI ORGANI COMUNALI HANNO SEDE NEL CAPOLUOGO. PRESSO LA SEDE DEL COMUNE SI RIUNISCONO ORDINARIAMENTE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI.

03. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI VIENE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO. IN APPENDICE AL PRESENTE STATUTO VIENE RAPPRESENTATO LO STEMMA COMUNALE.

05. IL GONFALONE COMUNALE SI ESIBISCE NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA PERSONA DA ESSO INCARICATA, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

06. L'USO DELLO STEMMA PER FINI NON ISTITUZIONALI VIENE AUTORIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

07. IL BOLLO E' IL SIGILLO CHE RECA L'EMBLEMA DEL COMUNE, NE IDENTIFICA ATTI E DOCUMENTI E RENDE I MEDESIMI LEGALI AD OGNI EFFETTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE E' LEGALE DEPOSITARIO DELLA CUSTODIA E DELL'USO DEL BOLLO COMUNALE; CON SPECIFICI CONFERIMENTI DI INCARICO, RILASCIATI PER ISCRITTO DAL SEGRETARIO MEDESIMO, LA CUSTODIA E L'USO DEL BOLLO POSSONO ESSERE TRASFERITI IN CARICO AI TITOLARI DEI SERVIZI, CHE NE DIVENGONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI. IN TALE CASO I BOLLI DEVONO RIPORTARE, IN MODO INEQUIVOCABILE, L'IDENTIFICAZIONE DELL'UFFICIO DI PROVENIENZA.

ART. 05 - FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE E DELLE TRADIZIONI LINGUISTICHE, ETNICHE, STORICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA CARTA COSTITUZIONALE E GARANTISCE LA PIENA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA. INDIRIZZA LA PROPRIA AZIONE ALLA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO EDI COOPERAZIONE.

02. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI LIBERTA', EGUAGLIANZA, SOLIDARIETA' E GIUSTIZIA, CONCORRENDO A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE; IN PARTICOLARE ATTUA, NEI VARI SETTORI, IL PRINCIPIO DI PARITA' FRA UOMO E DONNA.

03. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL

SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI SUL TERRITORIO, FAVORENDO OGNI COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI.

04. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

05. IL COMUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI PROMUOVE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, ANCHE DI ALTRE NAZIONI, NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ATTRAVERSO FORME DI GEMELLAGGIO.

ART. 06 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. NELL' AMBITO DEL PRINCIPIO DI CUI AL COMMA 01, LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI PUBBLICI DEVE ESSERE IMPRONTATA A CRITERI DI PRIORITA' E DI ANALISI TECNICA DEI COSTI GESTIONALI, CON LA PREDISPOSIZIONE DI CONGRUI PIANI FINANZIARI.

04. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E COMPLEMENTARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

05. IL COMUNE PUO' DELEGARE, NELLE FORME DI CUI AL SUCCESSIVO TITOLO 07, ALLA COMUNITA' MONTANA, A CONSORZI FRA COMUNI E FRA COMUNI E PROVINCE ED ALLE ALTRE FORME ASSOCIATIVE FRA ENTI LOCALI PREVISTE DALLA LEGGE, LA GESTIONE E L' ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI.

ART. 07 - ALBO PRETORIO - PUBBLICAZIONI E NOTIFICAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE GARANTISCE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA, SENZA PREGIUDICARE LA TUTELA DEI DOCUMENTI ESPOSTI.

03. IL SEGRETARIO CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO IL COMUNE DISPONE DI UNO O PIU' DIPENDENTI COMUNALI AI QUALI IL SINDACO ATTRIBUISCE, CON PROPRIO DECRETO, LA QUALIFICA DI MESSO NOTIFICATORE. I REFERTI DEL MESSO FANNO FEDE SINO A QUERELA DI FALSO.

05. IL MESSO NOTIFICA GLI ATTI DELLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE, PER I QUALI NON SIANO PRESCRITTE SPECIALI FORMALITA', APPLICANDO LE NORME STABILITE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. IL MESSO PUO' NOTIFICARE ATTI NELL' INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AL COMUNE, COMPATIBILMENTE CON LE

ESIGENZE DI SERVIZIO DELL'ENTE.

06. LE NOTIFICAZIONI DA EFFETTUARE NELL'INTERESSE DELLO STATO VENGONO ESEGUITE UNICAMENTE NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI SPECIALI DI SETTORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MATERIA FISCALE ED ALLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI. IN TALI CASI, OVE SUSSISTA PERICOLO DI DANNO PER L'ERARIO, POTRA' DEROGARSI AL PRINCIPIO DI TRATTAZIONE CRONOLOGICA DELLE PRATICHE.

07. IL COMUNE PUO' DISCREZIONALMENTE ACCOGLIERE LE RICHIESTE DI NOTIFICAZIONE PRODOTTE DA ALTRI ENTI PUBBLICI O CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, NON COMPRESI NEI PRECEDENTI COMMUNI, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO E PREVIO INTEGRALE RIMBORSO DEI RELATIVI COSTI.

TITOLO 03 - GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO 01 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08 - IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

03. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09 - ELEZIONI - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA -
NOMINE DI II GRADO

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA PROCLAMAZIONE DEI NUOVI ELETTI LIMITANDOSI, SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

03. I RAPPRESENTANTI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, ORGANISMI ED ISTITUZIONI RESTANO IN CARICA SINO ALLA NOMINA DEI NUOVI RAPPRESENTANTI, OVE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO, ANCHE IN CASO DI DECADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ELETTI.

ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA PRECITATA FUNZIONE DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE VIENE ESERCITATA MEDIANTE ASSUNZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI ED E' RIFERITA ESCLUSIVAMENTE AI SEGUENTI ARGOMENTI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI; I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E

PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE. I PIANI FINANZIARI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA CONSILIARE SONO QUELLI DI CARATTERE GENERALE, APPROVATI CONTESTUALMENTE AL BILANCIO PREVENTIVO OD AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE, APPROVATO ANCHE SEPARATAMENTE PER MOTIVI SOPRAVVENUTI;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI. LE VARIAZIONI E GLI ADEGUAMENTI TARIFFARI COSTITUISCONO ATTO DI GESTIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI SONO DA CONSIDERARE QUALI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, OLTRE ALLE SPECIFICHE DELIBERAZIONI IN MERITO, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PREVENTIVO A CONDIZIONE CHE L'OGGETTO DEI CAPITOLI SIA SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATO, FINALIZZATO E DETERMINATO NEL SUO AMMONTARE;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 05 DELLA LEGGE 8/6/1990 N. 142;

O) L'ESPRESSIONE DEGLI INDIRIZZI SUGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' SUGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

03. GLI ATTI AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 DEVONO CONTENERE L'INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE

ALL'AZIONE DA SVOLGERE E GLI EVENTUALI INDIRIZZI RITENUTI ESSENZIALI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE HA FACOLTA' DI ADOTTARE ATTI A CONTENUTO MERAMENTE POLITICO, CONSISTENTI IN DIRETTIVE ALLA GIUNTA COMUNALE, ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI SU FATTI E PROBLEMI D'INTERESSE, ANCHE RIFLESSO, PER LA COMUNITA' LOCALE. TALI ATTI NON NECESSITANO DEL PARERE DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90.

ART. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA CONSEGNARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

04. LA SEDUTA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVERE PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

07. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 , 04 , 05 SI APPLICANO ALTRESI' NEI CASI DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO SECONDO I DISPOSTI DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 12 - SESSIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E STRAORDINARIE D'URGENZA.

02. NEL CORSO DELL'ANNO, SI TENGONO DUE SESSIONI ORDINARIE PER LE SEDUTE CONVOCATE, RISPETTIVAMENTE, NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO, E NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE, NELLE QUALI SIANO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE ALL' ARTT. 10 , COMMA 02 , LETTERE A) E B) DEL PRESENTE STATUTO. LE RIMANENTI SEDUTE SONO DI SESSIONE STRAORDINARIA O STRAORDINARIA D'URGENZA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO, IL QUALE FISSA IL GIORNO DELLA ADUNANZA IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI. IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI REGOLARMENTE ISTRUITI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ALTRESI' ESSERE CONVOCATO DAL SINDACO SU ISTANZA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I QUALI DEVONO RICHIEDERE L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI SPECIFICHE QUESTIONI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE CONSILIARI DI CUI ALL' ARTT. 10 DEL PRESENTE STATUTO PRESENTANDO, OVE NECESSARIO CONTESTUALMENTE

IDONEA PROPOSTA DI DELIBERA, AL FINE DI CONSENTIRE L'ESPRESSIONE DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 COMMA 01 DELLA LEGGE 142/90. TALE SESSIONE E' CONSIDERATA STRAORDINARIA.

05. NEL CASO PREVISTO AL PRECEDENTE COMMA 04, L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO E' CONVOCATO, PREVIA DIFFIDA, DAL PREFETTO.

06. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE HA LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

07. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALTRESI' AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 13 - DEPOSITO DEGLI ATTI

01. IL DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI VIENE EFFETTUATO ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ORA DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO NON COMPUTANDO IN TALE PERIODO I GIORNI FESTIVI, SALVO I CASI DI CONVOCAZIONE IN VIA D'URGENZA. GLI ATTI SONO VISIBILI NELLE ORE DI UFFICIO.

ART. 14 - CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, COMPREDENTE L'ORDINE DEL GIORNO, VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA. IL MESSO COMUNALE CONSEGNA L'AVVISO DI CONVOCAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI, DIRETTAMENTE O PRESSO IL LORO DOMICILIO, RILASCIANDONE DICHIARAZIONE SCRITTA, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

03. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. IN MANCANZA DI DOMICILIO ELETTO, LA CONSEGNA VIENE EFFETTUATA PRESSO LA SEDE COMUNALE.

ART. 15 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE - QUORUM STRUTTURALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTO UN

QUORUM SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI QUATTRO CONSIGLIERI.

03. SI CONSIDERA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE UNICAMENTE QUELLA CHE SUCCEDA AD UNA PRECEDENTE SEDUTA RESA NULLA PER MANCANZA, SIA ORIGINARIA CHE SOPRAVVENUTA IN CORSO DI SEDUTA, DEL NUMERO LEGALE, A CONDIZIONE CHE VENGANO TRATTATI I MEDESIMI PUNTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, E CHE IL RINVIO AD ALTRA SEDUTA NON SIA STATO DETERMINATO VOLONTARIAMENTE DAL CONSIGLIO.

04. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE HA LUOGO IN ALTRO GIORNO ED E' COMUNICATA NELLE FORME DI LEGGE, AI CONSIGLIERI NON INTERVENUTI ALLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

05. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON E' SUBORDINATA A SPECIFICA ISCRIZIONE NELL'AVVISO DI PRIMA CONVOCAZIONE.

06. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

B) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

07. IL QUORUM STRUTTURALE, ACCERTATO ALL'APERTURA DELLA SEDUTA, SI PRESUME PERSISTERE FINO A VERIFICA EFFETTUATA PER INIZIATIVA DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO O SU ISTANZA VERBALE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE E COMUNQUE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE.

ART. 16 - MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - QUORUM FUNZIONALE.

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA O UNA DIVERSA MAGGIORANZA. NELLE VOTAZIONI SEGRETE LE SCHEDE BIANCHE E NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO. COLORO CHE, PUR RIMANENDO PRESENTI, DICHIARANO DI NON PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE, SONO DA CONSIDERARE, A TUTTI GLI EFFETTI, ASTENUTI.

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. L'ASTENSIONE VOLONTARIA DEL CONSIGLIERE PRESENTE IN AULA NON ESIME DALLA RESPONSABILITA' CONNESSA ALL'ADOZIONE DELL'ATTO.

04. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE SIA CHIAMATO AD ELEGGERE I RAPPRESENTANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, 02 C. , LETTERA N DEL PRESENTE STATUTO, SI INTENDONO ELETTI COLORO CHE HANNO RIPORTATO LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTI ESPRESSI. NEL CASO LA LEGGE, GLI STATUTI O I REGOLAMENTI PREVEDANO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, I DESIGNATI DALLA MINORANZA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN TALI CASI, QUALORA PREVISTO DALLA LEGGE, VIENE UTILIZZATO IL SISTEMA DEL VOTO LIMITATO.

05. QUALORA LA VOTAZIONE NON ABBA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA, LA MEDESIMA DEVE

INTENDERSI RIGETTATA E NON SI PUO' DAR LUOGO A RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE, NELLA MEDESIMA SEDUTA, SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. NEL CASO IN CUI DALLO SCRUTINIO RISULTI CHE I VOTI SONO RIPARTITI IN MISURA EGUALE TRA FAVOREVOLI E CONTRARI, LA VOTAZIONE DEVE RITENERSI INEFFICACE E PUO' ESSERE RIPETUTA, PER UNA SOLA VOLTA SEDUTA STANTE, SOLO SE TRATTASI DI ARGOMENTI SUI QUALI IL CONSIGLIO DEVE PRONUNCIARSI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE OD IL CUI RINVIO PUO' PREGIUDICARE GLI INTERESSI DEL COMUNE. NEL CASO DELLE NOMINE PREVALE IL REQUISITO DELL'ANZIANITA' D'ETA'.

07. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI SONO DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 17 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI DISCREZIONALI ED APPREZZAMENTI TALI DA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE FISICHE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

02. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA SEDUTA, IVI COMPRESSE LE SOSPENSIONI DELLA SEDUTA E LE INVERSIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO.

03. IL RINVIO AD ALTRA SEDUTA E' SUBORDINATO ALLA FAVOREVOLE APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE.

ART. 18 - VOTAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO ASSUNTE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI E LE DELIBERAZIONI DA ASSUMERE IN SEDUTA SEGRETA.

02. LE MODALITA' DI VOTAZIONE EDI SCRUTINIO SONO STABILITE A PRIORI DAL PRESIDENTE.

03. LE SCHEDE SONO DISTRUTTE IMMEDIATAMENTE DOPO LA VOTAZIONE SEGRETA.

ART. 19 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI SONO DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE E SONO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELL' ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI, DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. LE COMMISSIONI PERMANENTI SONO PREVALENTEMENTE FINALIZZATE ALL'ESAME PRELIMINARE E PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL

CONSIGLIO, AL FINE DI AGEVOLARE E FAVORIRE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DI QUEST'ULTIMO.

05. LE COMMISSIONI TEMPORANEE POSSONO ISTITUIRSI PER L'ESAME DI DETERMINATE MATERIE RELATIVE A QUESTIONI PARTICOLARI, LA CUI INDIVIDUAZIONE SPETTA UNICAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 20 - REGOLAMENTO INTERNO

01. ULTERIORI NORME DI SPECIFICAZIONE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN EVENTUALE REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 21 - SCIoglimento E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO E SOSPESO SECONDO LE NORME DELL'ARTT. 39 DELLA LEGGE 142/90.

CAPO 02 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22 - LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO COLLEGIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; REALIZZA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO; ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI IN ESECUZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO; SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 23 - ELEZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIO, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO, SOTTOSCRITTO DA NON MENO DI 1/3 DI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, VICE SINDACO E DI ASSESSORI, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI

CUI AL PRECEDENTE COMMA 02.

05. IN DEROGA A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE COMMA 01, I COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE ELETTI ANCHE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' EDI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED ASSESSORE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA', PRESTIGIO E ESPERIENZA AMMINISTRATIVA.

06. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI NUMERO 04 ASSESSORI DI CUI EVENTUALMENTE 01 SCELTO FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 05 .

ART. 24 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 25 - DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE O DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LE FUNZIONI SONO PROVVISORIAMENTE ASSUNTE DA PARTE DEL SINDACO.

04. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 03 , IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE ED IN UNICA SEDUTA, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 26 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO, A TITOLO RESIDUALE, TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, PER LA LORO NATURA, DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', PREDISPONENDO IDONEA RELAZIONE.

03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA MEDIANTE PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DEVONO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

04. ALLA GIUNTA SONO, FRA GLI ALTRI, ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:

A) GOVERNO LOCALE:

01. PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;
02. ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI;
03. APPROVA LO SCHEMA DEL BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO;
04. APPROVA I PROGETTI ESECUTIVI, LE DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI COMUNALI;
05. EFFETTUA LE OPERAZIONI DI PRESELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE AI PUBBLICI INCANTI;
06. DISPONE LA LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA DI IMMOBILI, ANCHE A CARATTERE PLURIENNALE;
07. PROVVEDE ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO, ANCHE CON IMPEGNO SU PIU' ESERCIZI FINANZIARI, IN RELAZIONE AD ATTIVITA' E SERVIZI GIA' ISTITUITI E RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE;
08. COSTITUISCE LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
09. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E MOBILITA' ESTERNA DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DI DESTITUZIONE;
10. APPROVA I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, IVI COMPRESI GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE;
11. NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, SENTITO IL SEGRETARIO;
12. APPROVA LE VARIAZIONI E GLI ADEGUAMENTI TARIFFARI DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI;
13. DETERMINA LE MODIFICAZIONI DA APPORTARE ALLE DICHIARAZIONI ED ALLE PROPOSTE DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI ASSEGNATE DALLA LEGGE ALLE COMPETENZE DEL COMUNE;
14. AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA LE EVENTUALI TRANSAZIONI;
15. DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI DI BENI MOBILI;
16. FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
17. ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
18. AUTORIZZA, PER OBIETTIVI E TEMPI DETERMINATI, I DIPENDENTI COMUNALI A PRESTARE OPERA, RETRIBUITA O NON, IN FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI EDI INTERESSE PUBBLICO, CONCEDENDO, A TAL FINE, SE NECESSARIO, LA AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI

PROFESSIONALI.

B) ORGANIZZAZIONE:

01. DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
02. DETERMINA I MODELLI DI RILEVAZIONE PER IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE DELIBERATI DAL CONSIGLIO;
03. STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DI MERITO DEL SEGRETARIO;

ART. 27 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, IL QUALE HA FACOLTA' DI STABILIRE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI. LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEL CONTO, IL QUALE, A TALE FINE, SARA' CONVOCATO A CADENZE PERIODICHE.
04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO APERTE AL PUBBLICO, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
05. SI APPLICANO ALLA GIUNTA COMUNALE LE MODALITA' DI VOTAZIONE STABILITE NELL'ARTICOLO 18 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.
06. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

ART. 28 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI SETTORI OMOGENEI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN BASE ALLE FUNZIONI LORO EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO. IN MANCANZA DI LIMITAZIONI ESPRESSE NELL'ATTO DI DELEGA, DEVONO INTENDERSI CONFERITI ALL'ASSESSORE, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DELEGATE, TUTTI I POTERI NORMALMENTE SPETTANTI AL SINDACO.
03. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
04. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI. IL SINDACO HA FACOLTA' DI PRENDERE CONOSCENZA EDI CONTROFIRMARE GLI ATTI COMPIUTI DAGLI ASSESSORI, IN VIRTU' DI DELEGA SINDACALE E SUSCETTIBILI DI IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE VERSO L'ESTERNO.

ART. 29 - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO, IL VICE SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO, VICE SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA AGLI INTERESSATI.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 30 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 34 COMMA 02 , DELLA LEGGE 142/90 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 31 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
 - A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 32 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DECORSI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. PER LA CONSEGUENTE SURROGAZIONE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 25 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 03 - IL SINDACO

ART. 33 - FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA RAPPRESENTA AD OGNI EFFETTO.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ED ESECUTIVE.

04. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. IL SINDACO PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI COMUNALI PROPRIE FUNZIONI, COME INDICATO ALL'ARTICOLO 28 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 34 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. PER L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO SI OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE NEL PRECEDENTE CAPO PER LA GIUNTA COMUNALE.

02. IL SINDACO NEO ELETTO ASSUME LE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, NONCHE' DI UFFICIALE DI GOVERNO, UNICAMENTE DOPO AVER PRESTATO IL GIURAMENTO DI RITO.

ART. 35 - COMPETENZE

01. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE'

ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI. AL SINDACO SONO ASSEGNATE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI ORGANIZZAZIONE. IL SINDACO ADOTTA GLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA NELLA FORMA DEL DECRETO, OVE NON SIANO PREVISTE

FORME SPECIALI.

02. IL SINDACO SVOLGE IN PARTICOLARE I SEGUENTI COMPITI:

A) CAPO DEL GOVERNO LOCALE:

01. RAPPRESENTA L'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI COME ATTORE O CONVENUTO;
02. HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
03. FA PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
04. COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;
05. CONCORDA CON LA GIUNTA O CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;
06. PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
07. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO;
08. CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
09. COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE;
10. NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON VI PROVVEDA IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;
11. STIPULA I CONTRATTI, NELLE FORME DI LEGGE, IN MANCANZA DI FIGURE DIRIGENZIALI NELL'ORGANICO DELL'ENTE;
12. HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE E AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA;
13. IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
14. CONFERISCE FORMALE INCARICO AL TECNICO COMUNALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI TECNICI;
15. ADOTTA IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DELLA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE;
16. DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
17. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' IN CUI PARTECIPI IL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
18. ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE;
19. EMETTE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, IN ESECUZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO E DELLA

GIUNTA COMUNALE;

20. RILASCIAM LE LICENZE, LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

21. ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;

22. APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI, LE RELATIVE VARIAZIONI ED AUTORIZZA I RELATIVI SGRAVI;

23. PRENDE ATTO DELLA CONGRUITA' DELLE DICHIARAZIONI O DELLE PROPOSTE DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI, ASSEGNATE DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

24. COMPIE LE VERIFICHE E LE APPROVAZIONI RICHIESTE DALLE NORME VIGENTI SULLA REGOLARE TENUTA DI ALBI E SCHEDARI;

25. APPROVA GLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE, I CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E DI COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI, E DELLE PUBBLICHE FORNITURE E SERVIZI QUANDO SIANO CONFORMI AI PROGETTI APPROVATI ED AI CONTRATTI STIPULATI;

26. DISPONE L'ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE DI ESONERO A PRESTARE LA CAUZIONE DEFINITIVA, NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;

27. DETERMINA GLI AGGIORNAMENTI PERIODICI DEI CANONI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, SECONDO LE NORME CONTRATTUALI IN CORSO;

28. ORDINA I BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DELLE MODALITA' OPERATIVE STABILITE NEI REGOLAMENTI E NELLE DELIBERAZIONI COMUNALI, QUANDO SI TRATTI DI MATERIE NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA SPECIFICA DEL SEGRETARIO COMUNALE E NON SIA PRESENTE NELLA

STRUTTURA, PER VACANZA DEL POSTO O CONGEDO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

29. VERIFICA ED ATTESTA LA CONGRUITA' E LA FORNITURA DEI BENI E SERVIZI REGOLARMENTE ORDINATI, OVE NON SIA PRESENTE NELLA STRUTTURA, PER VACANZA DEL POSTO O CONGEDO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ;

30. APPROVA INOLTRE IL RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE.

B) VIGILANZA:

01. ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

02. PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

03. CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, AVVALENDOSI DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI, NELL'AMBITO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA;

04. COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

05. DISPONE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

C) ORGANIZZAZIONE:

01. STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA IN MERITO LA GIUNTA COMUNALE;

02. PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE;

03. RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
04. ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI;
05. PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA CON ATTO INFORMALE;
06. ADOTTA I PROVVEDIMENTI GESTIONALI INERENTI IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE ED OGNI ALTRO ATTO INERENTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO MEDESIMO, CHE NON SIANO RISERVATI AD ALTRI SOGGETTI, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

ART. 36 - UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:
 - A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE EDI STATISTICA;
 - B) ALL' EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
 - C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
 - D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI: PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.
03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.
04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
05. NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE ISPEZIONI PER ACCERTARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.
06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A), B), C) E D) DEL COMMA 01, NONCHE' DALL'ARTICOLO 10 DELLA L. 142/90, IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER IL LORO ESERCIZIO NELLE FRAZIONI.
07. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO NOMINA UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE L'ENTE INTERESSATO.
09. OVE IL SINDACO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 02, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 37 - IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
02. LA CARICA DI VICESINDACO COMPORTA LA POTESTA' DI SOSTITUIRE IL SINDACO, IN TUTTE LE SUE FUNZIONI, IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA.
03. QUALORA IL VICE SINDACO CESSI DALLA CARICA DI ASSESSORE PER DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA OD ALTRA CAUSA, SI PROCEDE ALLA SUA SOSTITUZIONE QUALE ASSESSORE IN SENO ALLA GIUNTA COMUNALE CONTESTUALMENTE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE
A DESIGNARE UN NUOVO VICE SINDACO, FRA GLI ASSESSORI IN CARICA.
04. QUALORA IL VICE SINDACO CESSI DA TALE INCARICO, SENZA PERDERE LA QUALIFICA DI ASSESSORE, SI PROCEDERA' ALLA SOSTITUZIONE A SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 03 , SECONDA PARTE.

ART. 38 - GLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL VICESINDACO ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DETERMINATO DALL'ETA'.

CAPO 04 - I CONSIGLIERI

ART. 39 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA IL CORPO ELETTORALE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 40 - FUNZIONI E POTERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA EDI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTO
02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
03. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN PARTICOLARI MATERIE CHE RIVESTANO RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE, RIFERENDONE AL SINDACO OD ALL'ASSESSORE COMPETENTE.
04. I CONSIGLIERI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN

LORO POSSESSO, SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA.

ART. 41 - DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

ART. 42 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO, AI FINI DELLA MERA COMUNICAZIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DOPO LA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DI CUI AL COMMA 01.

ART. 43 - DECADENZA

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' OD ALTRI CASI CONTEMPLATI DALLA LEGGE;

B) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE AVRA' AMPIA FACOLTA' DI APPREZZARE LE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE.

03. CONTRO LA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DI DECADENZA E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE COMPETENTE PER TERRITORIO.

ART. 44 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TORNATA ELETTORALE INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA.

02. LA FIGURA DEL CONSIGLIERE ANZIANO E' SURROGABILE DA PARTE DI CHI HA SUCCESSIVAMENTE CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 45 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA COSTITUITI

DEVONO PROCEDERE ALLE DESIGNAZIONI DEL CAPOGRUPPO OVE NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLE DESIGNAZIONI, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. A SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO PER GRUPPO CONSILIARE DEVE INTENDERSI UNA PLURALITA' DI CONSIGLIERI COSTITUITA DA ALMENO 02

CONSIGLIERI COMUNALI. E' AMMESSA LA COSTITUZIONE DI GRUPPI MISTI.

03. I GRUPPI CONSILIARI SI DEFINISCONO DI MAGGIORANZA O DI MINORANZA A SECONDA CHE DICHIARINO O MENO UN SOSTEGNO ORGANICO E CONTINUATIVO ALL'ESECUTIVO. IN MANCANZA DI ALTRI CRITERI, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA MINORANZA SI FA RIFERIMENTO AI RISULTATI ELETTORALI.

ART. 46 - RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, CON VOTO LIMITATO, ESPRESSO IN MODO PALESE.

02. TRA I NOMINATI VA RAPPRESENTATA LA MINORANZA.

03. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VENGONO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE.

TITOLO 04 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE

CAPO 01 - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ART. 47 - ISTRUTTORIA - PARERI

01. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE, SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE UNITAMENTE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI.

02. I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 COMMA 01 DELLA LEGGE 142/90 COSTITUISCONO ATTO PRELIMINARE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, LA CUI MANCANZA DETERMINA ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO, NON REGOLARIZZABILE IN VIA DI SANATORIA.

03. TALE ISTRUTTORIA VA ALTRESI' OSSERVATA PER GLI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE.

04. IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE VIENE ESPRESSO RISPETTIVAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE INDIVIDUA IL RESPONSABILE NEL DIPENDENTE DI QUALIFICA PIU' ELEVATA PREPOSTO AL SERVIZIO. I RESPONSABILI DEI SERVIZI RISPONDONO DEI PARERI ESPRESSI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE INDIVIDUATE DAL CONTRATTO DI LAVORO.

05. IL PARERE DI LEGITTIMITA' VIENE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE COMPETENZE, ESPRIME ANCHE IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE QUANDO NON SIA PRESENTE, PER VACANZA DEL POSTO O CONGEDO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO.

06. I PARERI FAVOREVOLI S'INTENDONO NORMALMENTE MOTIVATI PER RELAZIONE, CON RIFERIMENTO AL CORPO DELLA DELIBERAZIONE CUI INERISCONO. I PARERI NEGATIVI SONO MOTIVATI PER ESTESO E NON IMPEDISCONO L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI A CONDIZIONE CHE SIANO ESPRESSE LE RAGIONI CHE INDUCONO AL CONTRARIO AVVISO L'ORGANO

DELIBERANTE, CHE IN TAL CASO ASSUME L'INTERA RESPONSABILITA' DELL'ATTO.

ART. 48 - VERBALIZZAZIONE

01. I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTAMENTE O TRAMITE PERSONA DI FIDUCIA. DEBONO INDICARE FRA L'ALTRO, NELLA PREMessa, I PUNTI PRINCIPALI DELLE DISCUSSIONI. LA DOCUMENTAZIONE INTEGRALE DEGLI INTERVENTI VIENE ATTUATA TRAMITE GLI OPPORTUNI MEZZI DI RIPRODUZIONE MECCANICA, IDONEAMENTE CONSERVATI OVE MANCHINO TALI MEZZI E FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 02, IL SEGRETARIO COMUNALE RIASSUME I PUNTI DEL DIBATTITO CHE, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, APPAIONO RILEVANTI. IL VERBALE DEVE RECARE, OLTRE AI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53, COMMA 01 DELLA LEGGE 142/90, IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA CON L'INDICAZIONE DI MASSIMA, A DISCREZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEI MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO IL VOTO. DEBONO INOLTRE ESSERE RICONOSCIBILI, NEL VERBALE, I COMPONENTI ASTENUTI NONCHE' COLORO CHE ABBIANO VOTATO CONTRO LA PROPOSTA IN ESAME.
02. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO, A CONDIZIONE INDEROGABILE CHE CONSEGNI OPPORTUNA MEMORIA SCRITTA IN MODO LEGGIBILE E FIRMATA.
03. I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO LETTI ALL'ADUNANZA, NELLA PARTE DISPOSITIVA OGGETTO DI VOTAZIONE, ED APPROVATI DALLA MEDESIMA, SEDUTA STANTE.
04. GLI ATTI A CONTENUTO MERAMENTE POLITICO, DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 10 DEL PRESENTE STATUTO, VENGONO RIPORTATI IN APPOSITO VERBALE DI SEDUTA, REDATTO SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AI COMMI 01 E 02 DEL PRESENTE ARTICOLO.
05. I VERBALI DELIBERATIVI EDI SEDUTA SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.
06. NEI CASI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVISTI DALLA LEGGE, LE FUNZIONI VERBALIZZANTI SARANNO ASSUNTE TEMPORANEAMENTE SU DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO, DA UN COMPONENTE DELLO STESSO IN QUALITA' DI FACENTE FUNZIONE.

TITOLO 05 - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01 - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 49 - PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO, DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'. IN PARTICOLARE NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE SEGUE DI NORMA L'ORDINE CRONOLOGICO.
02. SONO CARATTERI ESSENZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI I CRITERI DI AUTONOMIA, DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E' ISPIRATA AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE FRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI ED I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

04. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE SI RIPARTE IN AREE FUNZIONALI, IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO ED AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

05. LE AREE FUNZIONALI SONO COMPRENSIVE DI PIU' SETTORI, COSTITUENTI GLI UFFICI O SERVIZI COMUNALI.

ART. 50 - ORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI, LA QUALE DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI STRUMENTI OPERATIVI ED INFORMATIVI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO. IN TALI AMBITI POSSONO ATTIVARSI FORME DI DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO MAGNETICO O DI ALTRO GENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE VALORE PROBATORIO AI DOCUMENTI TRASMESSI CON MEZZI TELEMATICI DI COMUNICAZIONE.

CAPO 02 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE - ORGANI NON ELETTIVI

ART. 51 - IL SEGRETARIO COMUNALE

01. FATTE SALVE LE ECCEZIONI CONTEMPLATE NEL PRESENTE STATUTO, L'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA ED A DISCREZIONALITA' MERAMENTE TECNICA NON COMPORTANTE ATTIVITA' DELIBERATIVA, E' AFFIDATA DI NORMA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IN ATTUAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ED ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E LE FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. LE INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITE DALLA LEGGE SULLO STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI COMUNALI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA L'ATTIVITA' DI PROPRIA COMPETENZA, CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI

STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

05. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ALTRESI' AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA, DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 52 - FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO:

- A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA LE ATTIVITA';
- B) CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- C) E' RESPONSABILE E CURA L' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, DEI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;
- E) CURA I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO IN PARTICOLARE CONFERITE LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) GESTIONE AMMINISTRATIVA:

01. ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE ED ATTI A RILEVANZA ESTERNA, SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO COME APPRESSO:

- A) FORMULAZIONE DI DIRETTIVE AGLI UFFICI PER LA FORMAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PER PROGRAMMI;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E VERIFICA DELL' EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- C) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI;
- D) PRESIDENZA DELLE GARE E RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE D' APPALTO, QUANDO L' ENTE NON ABBAIA IN ORGANICO FIGURE DIRIGENZIALI;
- E) POTESTA' DI ROGITO, NELL' ESCLUSIVO INTERESSE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTI E CONTRATTI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE CON CURA DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI;
- F) ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO;
- G) IMPEGNO CON ATTO FORMALE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI O DISPOSIZIONI DI LEGGE, QUALI I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, DI ASSICURAZIONE, I CANONI, I FITTI PASSIVI, I TRIBUTI GRAVANTI SULLE FINANZE COMUNALI, LE ANTICIPAZIONI PER SPESE POSTALI;
- H) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DELLE MODALITA' OPERATIVE STABILITE NEI REGOLAMENTI E NELLE DELIBERAZIONI COMUNALI, IN MANCANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NONCHE' IN RELAZIONE AI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA;
- I) LIQUIDAZIONE ED ORDINAZIONE DELLA SPESA DI COMPENSI ED INDENNITA' AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;
- L) LIQUIDAZIONE ED ORDINAZIONE DELLE SPESE FISSE ED A CALCOLO DERIVANTI

DA CONTRATTI, IN QUALUNQUE FORMA STIPULATI, ORDINATIVI REGOLARMENTE EMESSI, SOMME INDEBITAMENTE ATTRIBUITE ALL'ENTE, CONVENZIONI STATUTARIE O SPESE DOVUTE IN BASE ALLA LEGGE;

M) SOTTOSCRIZIONE, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, OVE ESISTA, DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI INCASSO;

N) CURA DIRETTAMENTE O TRAMITE IL DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, L'APERTURA E LO SMISTAMENTO AGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NONCHE' AI COMPETENTI UFFICI, DELLA CORRISPONDENZA POSTALE IN ARRIVO, ANCHE AI FINI DEL CONTROLLO DELLE RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROVVEDIMENTO FINALE DI CUI ALLA LEGGE 7/8/1990 N. 241.

B) FUNZIONI CONSULTIVE:

01. ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI ELETTIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE, CON CRITERI DI PRIORITA';

C) SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO:

01. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE EDI COMPETENZA FRA GLI UFFICI;

02. AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

03. AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE D'INTESA CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

04. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA AGLI UFFICI, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI SINDACALI DECENTRATI;

05. AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA VIGENTE, SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

06. PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

07. PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO ED ALLA CENSURA;

08. PROPONE, ANCHE SU RELAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

09. ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE;

10. PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;

D) LEGALITA' E GARANZIA:

01. PARTECIPA DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO PROPRIO DELEGATO ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DEGLI ORGANISMI COMUNALI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE SECONDO I PRINCIPI ESPLICATIVI DELL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO;

02. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CON OBBLIGO DI INVIO AL CONTROLLO;

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI;

04. SOVRINTENDE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI D'ARCHIVIO, CHE DOVRA' ESSERE CURATA DIRETTAMENTE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI; A TAL FINE, D'INTESA CON IL SINDACO, ASSUME OGNI PROVVEDIMENTO IDONEO ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI, AL DI FUORI DELL'ORARIO DI FREQUENTAZIONE;

05. SOVRINTENDE AL RILASCIO DI DOCUMENTI ED ALLA CONCESSIONE DI

PERMESSI DI VISIONE DEGLI STESSI A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE EDI TRASPARENZA E DELLE NORME RELATIVE, DANDONE INFORMAZIONE AL SINDACO;

06. PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEL MESSO, DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E DELL'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;

07. HA FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE, IN BASE AGLI ATTI DEL COMUNE.

TITOLO 04 - UFFICI E SERVIZI

CAPO 01 - UFFICI

ART. 53 - VICE SEGRETARIO

01. IL VICE-SEGRETARIO E' UN FUNZIONARIO COMUNALE CHE COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. I REQUISITI PER L'ACCESSO, LO STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DEL VICE SEGRETARIO SONO DISCIPLINATI DAL CONTRATTO DI LAVORO E DAL REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI OVE VENGONO ANCHE PRECISATE LE PARTICOLARI RESPONSABILITA' GESTIONALI ATTRIBUITE AL MEDESIMO.

ART. 54 - RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

01. IL REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE INDIVIDUA I RESPONSABILI DEI DIVERSI SERVIZI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

02. L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI COMPETENZE GESTIONALI, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE VIENE DI NORMA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE SONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DELLE MODALITA' OPERATIVE STABILITE NEI REGOLAMENTI E NELLE DELIBERAZIONI COMUNALI;

B) VERIFICA ED ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA' E DELLA REGOLARE FORNITURA DEI BENI E SERVIZI ORDINATI.

ART. 55 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE

01. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

02. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE POSSONO ESSERE ATTUATE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE STABILISCE LE NORME DI ACCESSO

ALL'UFFICIO DI DIPENDENTE COMUNALE E LE RELATIVE INCOMPATIBILITA'. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO GARANTISCE L'IMPARZIALITA' DEL GIUDIZIO, ATTRAVERSO LA PREVALENZA NUMERICA DI COMPONENTI ESPERTI, INTERNI OD ESTERNI, IN POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ADEGUATI AL TIPO DI POSTO MESSO A CONCORSO.

CAPO 02 - SERVIZI

ART. 56 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI ED ECONOMICI POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE

O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE; IN TALE CASO IL COMUNE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI ACCORDI E CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CON LE COOPERATIVE SOCIALI;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 57 - ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME DELL'AZIENDA SPECIALE O DELL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDE SUCCESSIVAMENTE A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA COLORO CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTANO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.

02. LE NOMINE AVVENGONO A MAGGIORANZA SEMPLICE.

03. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA AVVIENE A MAGGIORANZA SEMPLICE, PER CAUSE GIUSTIFICATE, SU PROPOSTA MOTIVATA

DEL

SINDACO.

04. LE DISPOSIZIONI STABILITE DAL COMMA 01 SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

05. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

06. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESI LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

TITOLO 07 - IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO 01 - PRINCIPI

ART. 58 - PRINCIPI GENERALI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE LE FORME DI COLLABORAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI, AL FINE DI COORDINARE LA GESTIONE DEI SERVIZI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNI.

02. NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DI CUI AL COMMA 01 , IL COMUNE ADERISCE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.) , ALL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI E COMUNITA' ENTI MONTANI, (U.N.C.E.M.) .

CAPO 02 - LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 59 - CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI OVVERO PER IL CONSEGUIMENTO O LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI ED OPERE PUBBLICHE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON ALTRI COMUNI OD ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI.

02. LA CONVENZIONE SI ATTUA MEDIANTE UN ACCORDO SCRITTO FRA LE PARTI E DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA CONVENZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

03. LA CONVENZIONE VIENE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE.

ART. 60 - CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO, REGOLATO IN ANALOGIA CON LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DEI CONSORZI E LA CONVENZIONE AD ESSO ALLEGATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO AGLI ENTI ADERENTI.

04. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL RISPETTIVO STATUTO.

05. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI COMUNALI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRSI IN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI O PROVVEDERE ALLA GESTIONE MEDIANTE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE, AI SENSI DEL REGIO DECRETO 30/12/1923 N. 3267 .

ART. 61 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E CONCLUDE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. LA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UNA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA, L'AMMINISTRAZIONE DA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

ART. 62 - UNIONE E FUSIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 58 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, IN UNITA' DI INTENTI CON GLI ALTRI COMUNI INTERESSATI E NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNA UNIONE DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. QUALORA LA REGIONE PREDISPOGA UN PROGRAMMA DI FUSIONE DEL COMUNE O QUALORA IL COMUNE SI COSTITUISCA IN UNIONE CON ALTRO COMUNE CONTIGUO IN VISTA DI UNA FUTURA FUSIONE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA LEGGE 142/90 ED OCCORRE PROCEDERE ALLE CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE IN BASE AL DISPOSTO SPECIFICO DEL COMMA 02 DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE.

TITOLO 08 - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 63 - PRINCIPI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' ELA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE E DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI.

ART. 64 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL SUPERIORE INTERESSE PUBBLICO FAVORISCE E PROMUOVE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI O DEGLI ENTI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO. IN PARTICOLARE SONO VALORIZZATE:

A) LE RAPPRESENTANZE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI DI PARTICOLARE VALORE ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE:

A TALE FINE SARA' FAVORITA LA CREAZIONE DI CONSIGLI DI FRAZIONE, CON FINALITA' CONSULTIVE E CON LA POSSIBILITA' DI NOMINARE UN PROPRIO RAPPRESENTANTE;

B) LE PARROCCHIE E LE ALTRE COMUNITA' RELIGIOSE LOCALI, SIA QUALI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI SPIRITUALI E DI ELEMENTI DI PROMOZIONE UMANA, SIA QUALI CUSTODI DEGLI EDIFICI DI CULTO E DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE;

C) L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO, REGOLARMENTE RICONOSCIUTA A SENSI DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE, QUALE STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA. IL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' PREVEDERE CHE L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO SIA RAPPRESENTATA NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI COMUNALI E CHE ALLA STESSA SIANO AFFIDATI SERVIZI COMUNALI ATTINENTI IL SETTORE;

D) LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI CARITATIVI, ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A CARATTERE VOLONTARIO, DI NATURA LAICA O RELIGIOSA, CUI PUO' VENIRE AFFIDATA LA GESTIONE DI FUNZIONI COMUNALI IN SINTONIA CON LE LORO FINALITA';

E) LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI, CUI PUO' DI PREFERENZA ESSERE AFFIDATA LA GESTIONE DI IMPIANTI, SERVIZI E STRUTTURE O LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE D'INTERESSE COMUNALE;

F) I CONSORZI AGRICOLI E LE ALTRE ASSOCIAZIONI VOLTE ALLA TUTELA ED AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO;

G) LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI DI CITTADINI CHE SI ATTIVANO SPONTANEAMENTE PER LA TUTELA AMBIENTALE, LA PROTEZIONE CIVILE, IL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO DEGLI USI CIVICI E LA CONSERVAZIONE DELLE CORVEES AGRO-SILVO-PASTORALI;

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI AGLI ORGANI COMUNALI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICO ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI; IN PARTICOLARE GLI ORGANI COMUNALI QUALORA TRATTINO

ARGOMENTI DI INTERESSE FRAZIONALE, DEVONO FAVORIRE IL CONFRONTO DI IDEE CON LA RAPPRESENTANZA DELLA FRAZIONE.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTERVIENE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01, IN BASE AD APPOSITI REGOLAMENTI. CON MOTIVATE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA VIENE ACCORDATA LA DISPONIBILITA' DI LOCALI COMUNALI, QUALI SEDI DI DETTI ORGANISMI, ANCHE A TITOLO GRATUITO. A TALI ORGANISMI E' DATA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LE STRUTTURE ED I SERVIZI DEL COMUNE A TITOLO DI CONTRIBUTO PROMOZIONALE NON FINANZIARIO, ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA'.

04. E' ALTRESI' FAVORITA LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA DELL'UTENZA CHE SI PROPONGONO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. A QUESTI ORGANISMI PUO' ESSERE AFFIDATA, IN BASE A NORME DI REGOLAMENTO, LA GESTIONE DI TALI SERVIZI, CON OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO COMUNALE CIRCA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

ART. 65 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. NELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE

LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, VENGONO AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO. LE INIZIATIVE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' AMPIA PUBBLICITA'.

03. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, FORMANO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, LA QUALE DA COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE.

ART. 66 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE PER RICHIEDERE LE RAGIONI DI SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, PETIZIONI PER RICHIEDERE PROVVEDIMENTI OD ESPORRE COMUNI NECESSITA' E PROPOSTE PER PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA SOLUZIONE TEORICA DI PROBLEMI DI COMUNE INTERESSE, INTESA A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI

COMUNALI CHE DEVONO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE IN MERITO ENTRO 60 GIORNI.

04. IL SINDACO, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER PROCEDIMENTALE, LI INFORMA MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO DELL'ESITO DEL MEDESIMO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

ART. 67 - REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA GLI ELETTORI DEL COMUNE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI, GLI ATTI DI BILANCIO, LE NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER 13 ANNI SUCCESSIVI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM VIENE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O SU PROPOSTA DI 1/3 DEGLI ELETTORI DEL COMUNE. LE SOTTOSCRIZIONI DI TALE PROPOSTA DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE.

04. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMANO OGGETTO DI APPOSITA NORMATIVA CHE, APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, VIENE SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI.

05. IL REFERENDUM NON E' VALIDO SE NON PARTECIPA OLTRE LA META' DEGLI AVENTI DIRITTO.

06. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVERE LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 02 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTI DI ACCESSO

ART. 68 - DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO ED IN OSSERVANZA DEI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DALLE LEGGI DELLO STATO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 69 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE

ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE SI AVVALE DI NORMA, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, HA CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DETTA NORME FINALIZZATE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI ED IN ARMONIA CON LE LEGGI STATALI IN MATERIA.

ART. 70 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBONO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NONCHE' I TERMINI ENTRO I QUALI I PROCEDIMENTI DEBBANO CONCLUDERSI.

04. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O L'INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA LA COMUNICAZIONE, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA MEDESIMA, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O DI ALTRI METODI E GARANTENDO, COMUNQUE, IDONEA PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.

05. GLI AVENTI DIRITTO POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NEI TERMINI PREFISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DECORRENTI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

06. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

07. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

08. LA GIUNTA APPROVA GLI EVENTUALI ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 71 - DIFENSORE CIVICO

01. PRESSO IL COMUNE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.
02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
03. I CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.
04. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ED ALLE PRATICHE INERENTI L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO, POTENDO USUFRUIRE DEI MEZZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE INTERESSATO.
05. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.
06. IL COMUNE CONFERISCE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, RELATIVE ALL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO, PREVIA APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI IDONEA CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI COMUNI ADERENTI, DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI NOMINA, LE PROCEDURE DI INTERVENTO ED I MEZZI OPERATIVI ASSEGNATI AL DIFENSORE CIVICO.
07. LA CONVENZIONE DOVRA' PREVEDERE CHE IL DIFENSORE CIVICO SIA ELETTO, D'INTESA CON GLI ALTRI COMUNI ADERENTI, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA FRA UNA ROSA DI CANDIDATI INDICATI DAI COMUNI STESSI.
08. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO CHIUNQUE DIMOSTRI DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE E SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
09. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON:
 - A) OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA E CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI COMMERCIO O PROFESSIONE;
 - B) LO STATO DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE O DI COMUNITA' MONTANA;
 - C) LE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI AZIENDA, CONSORZIO, ENTE O SOCIETA' DIPENDENTI O CONTROLLATI DALLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO O CHE COMUNQUE VI ABBAIA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE O NELLA GESTIONE.
 - D) LA QUALITA' DI COMPONENTE DI COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.
10. L'INCOMPATIBILITA' ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.
11. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA PER UN PERIODO DI 05 ANNI E PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA;
12. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE DISPENSATO DALL'UFFICIO SOLO NEL CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE;
13. IL DIFENSORE CIVICO DECADE DALL'UFFICIO PER PERDITA DELLA

CITTADINANZA ITALIANA O PER UNA DELLE CAUSE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI 09 - 10;

14. LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO DI COMUNITA' MONTANA CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

15. IL CONSIGLIO DI COMUNITA' MONTANA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA CONVENZIONE DI CUI AL COMMA 06;

16. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI ESSERE SENTITO, IN OGNI SESSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU QUESTIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E OGGETTO DELLE SUE FUNZIONI E COMPETENZE;

17. AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO L'INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

TITOLO 09 - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01 - LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 72 - FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI. SONO DA CONSIDERARE NECESSARI ED INDISPENSABILI PER LO SVILUPPO DELLE COMUNITA', ANCHE IN DEROGA ALLA NORMATIVA SUI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUEI SERVIZI DI QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA POTENZIALITA' TURISTICA PROPRIA DEL COMUNE DI CHIOMONTE.

04. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

05. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDONO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMINANO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

06. NELL'AMBITO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI CORRELATE ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI PUBBLICI DA PARTE DELL'UTENZA POSSONO ESSERE PREVISTE DIVERSIFICAZIONI TARIFFARIE TRA UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN BASE ALLA VALUTAZIONE DI EFFETTIVE DIFFERENZE TRA LE DIVERSE POSIZIONI SOGGETTIVE ED ALLO SCOPO DI COMPENSARE IL MAGGIOR ONERE GRAVANTE SUL COMUNE PER IL COSTO DEL SERVIZIO. LA DIFFERENZIAZIONE TARIFFARIA TROVA LA SUA GIUSTIFICAZIONE NEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA ED IN OGNI CASO LA

TARIFFA PER I NON RESIDENTI NON PUO' ECCEDERE IL COSTO UNITARIO DEL SERVIZIO FRUITO.

ART. 73 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DEVONO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI PER CONSENTIRE IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, QUELLO GESTIONALE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. CONTESTUALMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE, VIENE APPROVATO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI, COMPRENDENTE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI AD INDIVIDUARNE L'ATTUAZIONE. IL PROGRAMMA COMPRENDE IL RELATIVO PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO E VIENE AGGIORNATO IN CORSO DI ESERCIZIO.

ART. 74 - LA REVISIONE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE UN REVISORE DEL CONTO IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90.

02. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA EDI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

03. NELLO STESSO REGOLAMENTO VENGONO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

04. IL REVISORE DEL CONTO DEVE POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. VENGONO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 75 - CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE SEMESTRALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE DEL CONTO, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE ENTRATA E NELLA PARTE SPESA, DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA CHE IN CONTO RESIDUI.

02. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE COSTRUISCE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;

D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

CAPO 02 - I BENI COMUNALI E L'ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 76 - BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I BENI DEMANIALI COLLETTIVI DI USO CIVICO, SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 77 - BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO ALLE FATTISPECIE INDICATE NEGLI ARTICOLI 822 E 824 DEL CODICE CIVILE. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE ALLA LORO CLASSIFICAZIONE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE ALLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE IL MERCATO ED IL CIMITERO.

ART. 78 - BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE NON ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO, COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO. ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI PER SODDISFARE LE PUBBLICHE NECESSITA'.

ART. 79 - INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.
02. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA O ALTRO DIPENDENTE ALL'UOPO INCARICATO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
03. IL RIEPILOGO DEL CONTO PATRIMONIALE DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE CHE AL CONTO CONSUNTIVO.
04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

ART. 80 - I CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90, LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.
02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 NONCHE' QUELLI ESECUTIVI DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. I CONTRATTI, REDATTI IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTINO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
04. IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI E' ISPIRATO ALLA PREVIA DETERMINAZIONE DI NORME E CRITERI ATTI A LIMITARE LA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA NEI CASI IN CUI QUESTA SIA SUSCETTIBILE DI ARRECARE DOCUMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE LE NORME SULLE PROCEDURE DI GARA PREVEDONO COMPETENZE PRECISE DEGLI ORGANI COMUNALI IN ORDINE ALLE DIVERSE FASI, PREDETERMINANDO LE NORME DI COMPORTAMENTO A GARANZIA DELLA PARI CONDIZIONE DEI CONCORRENTI E DELLA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE.
05. IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PREVEDE PER SERVIZI, LAVORI E FORNITURE RICORRENTI, L'ISTITUZIONE DI APPOSITI ALBI DEGLI APPALTATORI E DEI FORNITORI.
06. IL REGOLAMENTO PREVEDE LA FORMA ECCEZIONALE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA, COSI' COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, CONCHE' L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE VENGA CONGRUAMENTE MOTIVATO. IL RICORSO A TALE SISTEMA TROVA LA PROPRIA GIUSTIFICAZIONE NELLE PARTICOLARI CONDIZIONI ALTIMETRICHE E CLIMATICHE DEL COMUNE INTERAMENTE CLASSIFICATO QUALE COMUNE MONTANO CHE CONSENTONO LIMITATI PERIODI DI OPERATIVITA' TECNICA, IN PARTICOLARE MODO IN OCCASIONE DI LAVORI CHE SI SVOLGONO A CIELO APERTO. IN TALE FATTISPECIE DI AGGIUDICAZIONE, SI POTRA' INOLTRE ECCEZIONALMENTE PRESCINDERE DALL'INTERPELLO DI PIU' DITTE, QUANDO LA PARTICOLARE TIPOLOGIA

DELL'INTERVENTO, RICHIEDA QUALE CONDIZIONE FONDAMENTALE DI GARANZIA, LA SPERIMENTATA AFFIDABILITA' NONCHE' LA SPECIALIZZAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA PRESCELTA.

TITOLO 10 - I CONTROLLI

ART. 81 - CONTROLLI SUGLI ORGANI

01. LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI E DELLA VIGILANZA SUGLI ORGANI COMUNALI E' STABILITA DALLA LEGGE.

ART. 82 - CONTROLLI SUGLI ATTI

01. LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE DA TRASMETTERE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SU ISTANZA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IN BASE AL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 45 COMMA 02 DELLA LEGGE 142/90, SONO INVIATI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI CINQUE DALLA DATA DEL PROTOCOLLO DELLA RICHIESTA DI CONTROLLO.

TITOLO 11 - PARTE NORMATIVA

CAPO 01 - LE ORDINANZE SINDACALI

ART. 83 - LE ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, EMETTE ORDINANZE ORDINARIE IMPONENDO, CON TALI PROVVEDIMENTI, AI SOGGETTI INTERESSATI E SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI DA ADEMPIERE.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01, DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO SONO SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDONO COGNITE E CONSULTABILI.

ART. 84 - ORDINANZE STRAORDINARIE O CONTINGIBILI ED URGENTI

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE ADOTTA MOTIVATE ORDINANZE STRAORDINARIE, RICORRENDO NEI CASI CONSIDERATI GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE CONTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL'ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE, NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI NONCHE' DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

03. DI REGOLA L'ORDINANZA HA LA FORMA SCRITTA E VIENE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE AGLI INTERESSATI. L'EFFICACIA DI TALI PROVVEDIMENTI, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. SE I DESTINATARI NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO, IL MEDESIMO VIENE FATTO ESEGUIRE D'UFFICIO, CON IL RECUPERO FORZOSO DELLE SPESE SOSTENUTE. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

05. QUANDO L'ORDINANZA ABBA CARATTERE INDIVIDUALE, VIENE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO.

CAPO 02 - ATTIVITA' REGOLAMENTARE

ART. 85 - I REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

02. IN PARTICOLARE IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I SEGUENTI REGOLAMENTI:

A) REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

B) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

C) REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;

D) REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

E) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA;

03. I REGOLAMENTI DIVENGONO OBBLIGATORI DECORSI ULTERIORI QUINDICI GIORNI DI PUBBLICAZIONE DALL'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO.

ART. 86 - AMBITO DI APPLICAZIONE NEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 142/90 INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA.

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

TITOLO 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 87 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE 142/90.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE E DEGLI ENTI CHE VI HANNO SEDE, AFFIDANDONE ALLA GIUNTA L'ESECUZIONE.

04. FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 E DEL PRESENTE STATUTO, RESTANO IN VIGORE LE NORME ED I REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LE NORME STATUTARIE.

ART. 88 - REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 04, COMMA 03, DELLA LEGGE 142/90.

02. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

03. NON POSSONO ESSERE DISPOSTE REVISIONI DELLO STATUTO DURANTE IL SEMESTRE PRECEDENTE LA NATURALE SCADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.